

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SAN BENEDETTO"

Art. 1

Nome e sede

Con la denominazione "Associazione San Benedetto" si costituisce un'associazione conformemente agli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) con sede a Porza. L'associazione è iscritta a Registro di Commercio.

Art. 2

Scopo

L'Associazione ha lo scopo di favorire esperienze di educazione cristiana nel Canton Ticino e ha il compito di sostenerle spiritualmente e materialmente, mettendo a disposizione le strutture necessarie, immobili e attrezzature, per salvaguardare l'esistenza e lo sviluppo delle scuole gestite dalla Fondazione San Benedetto.

L'Associazione non persegue nessun scopo lucrativo.

Art. 3

Soci

Possono diventare soci dell'Associazione coloro che:

- a) contribuiscono con la concessione di prestiti senza interesse di almeno CHF 30'000 destinati all'acquisto, alla ristrutturazione e all'espansione delle sedi scolastiche gestite dalla Fondazione San Benedetto;
- b) hanno contribuito con una donazione di almeno CHF 30'000 al "fondo sedi scolastiche" iscritto a bilancio, quale componente del capitale proprio della Associazione San Benedetto e definito in apposito regolamento;
- c) su proposta del comitato, sono cooptati dall'assemblea dell'Associazione in considerazione di particolari competenze professionali, condivisione degli scopi sociali e disponibilità a operare per l'Associazione. Il loro numero non può superare 1/5 del totale dei soci dell'Associazione. La loro esclusione potrà essere decisa dall'assemblea senza obbligo di indicare i motivi.

Sono soci d'ufficio dell'Associazione i membri del Consiglio della Fondazione San Benedetto. La qualità di socio si perde con la fine dell'appartenenza al Consiglio di Fondazione.

Chi per qualsiasi motivo non fa più parte dell'Associazione non può far valere diritti sul patrimonio sociale.

Art. 4

Ammissione L'ammissione dei soci è di competenza del comitato, al quale va rivolta la domanda d'ammissione per iscritto.

Art. 5

Dimissioni Per le dimissioni di un socio fanno stato le disposizioni dell'articolo 70 cpv 2 del CCS. È ritenuta tuttavia la possibilità di uscita immediata dall'Associazione per motivi gravi.

Art. 6

Esclusione Il comitato può decidere, in applicazione all'art. 2 del CCS, l'esclusione di un socio dall'Associazione senza indicazione del motivo. Contro tale decisione è data facoltà di appellarsi all'assemblea entro un mese dalla comunicazione dell'esclusione.

Art. 7

Finanze Le entrate provengono da:

- a) quote sociali dei fissate anno per anno dall'assemblea dei soci;
- b) offerte libere di soci;
- c) offerte libere di non soci;
- d) reddito dei beni dell'associazione;
- e) prestiti e/o prestiti obbligazionari.

Art. 8

Organi Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea sociale;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 9

Assemblea sociale

L'assemblea sociale ordinaria ha luogo una volta all'anno e la sua data viene comunicata per iscritto ai soci assieme all'ordine del giorno con almeno quattro settimane di anticipo.

Assemblee sociali straordinarie potranno essere convocate ogni qualvolta il comitato lo giudicherà necessario o se la maggioranza dei soci ne farà domanda.

L'assemblea è diretta da un membro del comitato o da un presidente del giorno.

Essa designa due scrutatori.

Eventuali proposte dei soci circa le trattande dovranno essere inoltrate per iscritto al comitato al più tardi 15 giorni prima dell'assemblea sociale. Decisioni in materia statutaria richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le competenze dell'assemblea sociale sono stabilite dell'art. 64 del CCS, riservato quanto altrimenti disposto dallo statuto.

In particolare è di competenza dell'assemblea la decisione di acquistare e vendere immobili.

Art. 10

Comitato Il comitato ha il compito di curare gli interessi dell'Associazione e di rappresentarla verso terzi secondo le facoltà concesse dallo statuto.

B.F. M

Sono in particolare di competenza del comitato la gestione ordinaria e straordinaria degli attivi e degli immobili conformemente allo scopo sociale.

Designa il proprio rappresentante nel Consiglio della Fondazione San Benedetto.

Il comitato esamina i conti preventivi e consuntivi ed i crediti di vasta portata sentito il parere del Consiglio della Fondazione San Benedetto durante una seduta congiunta.

Il comitato è formato da cinque a sette membri di cui la maggioranza devono essere soci d'ufficio in quanto membri del Consiglio della Fondazione San Benedetto, ed elegge nel suo seno un presidente. Il comitato si ritrova ogni qualvolta la gestione dell'Associazione lo richieda o su richiesta di un membro. Il comitato è eletto dall'assemblea per cinque anni ed è sempre rieleggibile. Al presidente è conferito il diritto di firma collettiva a due con un membro del comitato.

La carica di membro è puramente onorifica.

Art. 11

Revisori dei conti

La verifica annuale dei conti dell'Associazione è affidata ad un revisore abilitato.

Art. 12

Responsabilità

Gli impegni dell'Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio. I singoli soci non rispondono personalmente.

Art. 13

Anno sociale L'anno sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto.

Art. 14

Scioglimento Oltre i casi previsti dalla legge, l'Associazione può venire sciolta in ogni tempo dall'assemblea sociale per decisione di almeno 3/4 dei membri presenti. In caso di scioglimento, previo rimborso dei prestiti, gli eventuali residui saranno devoluti alla Fondazione San Benedetto di Lugano o ad un ente con scopi conformi con quanto indicato all'art. 2.

Lugano, 20 aprile 1990

Statuto modificato dalle assemblee sociali del 25 maggio 1994, del 13 marzo 2004, del 8 ottobre 2015, del 4 dicembre 2017 e del 15 ottobre 2018.

